



Riunione del 16 ottobre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 11**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Valeria Coppola - Componente-Estensore

**09.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- Paola Ronconi – in qualità di atleta**

Con relazione *ex art. 72 R.G.* la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, II co., R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:
- per **Paola Ronconi**, *“per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex art. 16 Statuto FIPAV e 19 R.A.T. veicolato tramite il social network Facebook un messaggio gravemente offensivo e diffamatorio nei confronti dei vertici federali e di Lega, accusati falsamente di essere venuti meno ai rispettivi doveri istituzionali violando le norme regolatrici l'ammissione ai campionati nazionali. Contestata l'aggravante di cui alla lettera F dell'art. 49 Reg. Giur.”*;
La C.G.N. deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'odierna incolpata all'udienza del 16 ottobre 2013 alla quale compariva la medesima unitamente al proprio difensore, Avv. Michele Pontecorvo, in sostituzione dell'Avv. Massimo Della Rosa.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c) R.G.* di sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due);
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpata e dal suo difensore;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 2 agosto 2013 con la quale la Lega Pallavolo Serie A Femminile riferiva alla Procura che in data 28 giugno 2013 l'atleta Paola Ronconi pubblicava sul social network Facebook la seguente frase: *“vedere che Pesaro non c'è in A1 (onore a chi non avendo i soldi non si iscrive) e vedere società di A2 che ha fior di debiti e che è regolarmente iscritta mi fa capire che siamo circondati nelle alte cariche da gente di Merda!!!! Merda fate, merda riceverete!!! That's all!!!”*, ritenuta altamente offensiva e diffamatoria nei confronti dei vertici federali.



Nella memoria difensiva depositata in atti nonché nelle dichiarazioni rese all'udienza del 16 ottobre scorso innanzi la scrivente Commissione, l'odierna deferita non ha negato l'addebito *de quo*, anzi ha espresso il suo più sincero pentimento per l'accaduto, sottolineando, tuttavia, che il suo comportamento era stato causato dalla notizia dell'ammissione del suo Sodalizio di appartenenza, Società Polisportiva Antares SRLSSD Sala Consilina, al Campionato di serie A2 Femminile 2013-14, nonostante Lei stessa, tramite il proprio legale, avesse segnalato alla Lega di Serie A la circostanza che il predetto Sodalizio fosse debitore nei suoi confronti della somma di Euro 10.000,00 in forza degli accordi economici stipulati nella stagione 2011-12 e mai onorati dalla Società.

Peraltro, risulta dagli atti che la situazione rappresentata dall'atleta è stata anche denunciata dall'odierna incolpata alla Commissione per l'ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A Femminile, ma tale circostanza, tenuto conto della portata lesiva, peraltro ammessa, delle dichiarazioni rilasciate dall'atleta, non può escludere l'illecito e la conseguente sanzione disciplinare.

Tale circostanza, tuttavia, unitamente alle scuse presentate dalla Ronconi con la memoria inoltrata alla Procura Federale e ribadite in occasione dell'udienza dibattimentale, si inseriscono in un generale comportamento collaborativo tenuto dalla tesserata con gli organi di giustizia durante le fasi dell'odierno procedimento, che può rilevare, sulla base della costante giurisprudenza di questa Commissione, non ad esimente di responsabilità disciplinare, ma solo ai fini della determinazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste della Procura Federale.

Ciò posto si ritiene applicabile la circostanza attenuante prevista dall'art. 51 lett. a) del medesimo regolamento, considerando prevalente quest'ultima rispetto alla contestata aggravante *ex art. 49, lett. f), Reg. Giur.*

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico dell'atleta Paola Ronconi la sospensione da ogni attività federale per dieci giorni, a far data dall'affissione all'Albo del presente comunicato.

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone

Roma, 22 ottobre 2013